



Circolare informativa n. 15 del 11 maggio 2022

BONUS EDILIZIA: OBBLIGO DI ADOZIONE DEL CCNL DEL SETTORE EDILE

Secondo l'art. 28quater dal D.L. n. 4/2022, per i **lavori edili avviati dopo il 27 maggio 2022**, obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus fiscali edilizi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Lavori edili di cui all'**allegato X** al D.Lgs. n. 81/2008 "lavori edili o di ingegneria civile" intesi come:
 1. *i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*
 2. *gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*
- **Lavori edili, di cui sopra, di importo superiore a 70.000 euro**

OPERATIVITA'

Tutti i datori di lavoro che vogliono vedersi riconosciuti i benefici fiscali:

- il superbonus 110% di cui all'articolo 119 del DL 34/2020;
- il bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all'articolo 119-ter del DL 34/2020;
- il credito di imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del DL 34/2020;
- gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche (se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo 121 del DL 34/2020);
- la detrazione Irpef-Ires spettante per i lavori di rifacimento delle facciate di cui all'articolo 1 comma 219 della legge 160/2019;
- la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all'articolo 16 comma 2 del DL 63/2013,

dovranno riportare nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.

Il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tutte queste disposizioni e i conseguenti controlli saranno "a cascata" **applicati anche ai subappaltatori** i quali sono tenuti ai sensi dell'articolo art. 105 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest'ultimo garantito.